

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - 2024



Elab.: AZ2 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PRESENTI NEL TERRITORIO

Scala: /

Adozione:	con Deliberazione di Consiglio Comunale n			del
Approvazione:	con Deliberazione di Consiglio Comunale n			del
Pubblicazione:	B.U.R.L. n	del	, Serie	
Il Sindaco				
Il Segretario Comunale				
Il Responsabile del	Procedimento			

Redazione a cura di:

Dott. Arch. CAMILLO CUGINI

Via Porzi n. 24, Crema (CR) - Tel. 0373 250080 mail: architetto.cugini@gmail.com

Collaboratori: Arch. Andrea Gerola, Geom. Marco Panelli, Dott.ssa Laura Piccolo

INDICE:

	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1)	FINALITÀ	Pag.
Art. 2)	DEFINIZIONI	
Art. 3)	APPLICAZIONE	Pag.
Art. 4)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANIFICAZIONE	Pag.
Art. 5)	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DEL RUMORE	Pag
	5.1 Valore Limite di Emissione	Pag
	5.1 Valore Limite di Immissione	Pag
	5.3 Valore Limite Differenziale di Immissione	Pag
	5.4 Valore di Attenzione	Pag
	5.5 Valore di Qualità	Pag
	CAPO II - ADEMPIMENTI PROCEDURALI	
Art. 6)	PIANI AZIENDALI E RISANAMENTO ACUSTICO	Pag
Art. 7)	NUOVI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Pag
Art. 8)	ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	_
Art. 9)	OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	
Art. 10)	REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	
rt. 11)	INFRASTRUTTURE STRADALI	Pag
rt. 12)	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	Pag
	CAPO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	
rt. 13)	DEFINIZIONI E DEROGHE	Pag
Art. 14)	IMPIANTI ED ATTREZZATURE	Pag
Art. 15)	ORARI PER ATTIVITÀ RUMOROSE	Pag
Art. 16)	LIMITI MASSIMI PER ATTIVITÀ RUMOROSE	Pag
rt. 17)	EMERGENZE	Pag
Art. 18)	SPETTACOLI DI CARETTERE TEMPORANEO	Pag
rt. 19)	LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	Pag

Art. 20)	ORARI PER SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO	Pag. 1
Art. 21)	LIMITI MASSIMI PER SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO	Pag. 1
Art. 22)	MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag. 1
Art. 23)	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO	Pag. 1
	CAPO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	
Art. 24)	MACHINE DA GIARDINO	Pag. 1
Art. 25)	MACCHINE AGRICOLE	Pag. 1
Art. 26)	ALLARMI ACUSTICI	Pag. 1
	CAPO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27)	SANZIONI	Pag. 1
Art. 28)	SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag. 1
Art. 29)	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 1

- CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ

Le presenti Norme sono tese ad assicurare il coordinamento tra la Classificazione Acustica e gli Strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

Si intende per <u>area</u> una qualsiasi porzione di territorio che possa essere individuata tramite una linea poligonale chiusa.

Si intende per <u>classe</u> una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Si intende per <u>zona acustica</u> la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica.

Art. 3 APPLICAZIONE

Le norme si applicano a qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e variazione del clima acustico.

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di Inquinamento Acustico ai sensi della L. n. 447/95 e della L.R. n. 13/2001.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANIFICAZIONE

Nel caso in cui si provveda all'adozione di varianti del Piano di Governo del Territorio o di Piani Attuativi dello stesso, il Comune ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la Classificazione Acustica in vigore.

Art. 5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DEL RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e di seguito riportati.

5.1 Valore Limite di Emissione

È il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

TABELLA B: VALORI LIMITE DI EMISSIONE – LEQ IN DB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22:00	Notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

5.2 Valore Limite di Immissione

È il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

TABELLA C: VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – LEQ IN DB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22:00	Notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Ш	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	70
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

5.3 Valore Limite Differenziale di Immissione

È la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I valori limite sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate nella classe VI;
- Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

- Se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- Al rumore prodotto da:
 - Infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - Attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - Servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

5.4 Valore di Attenzione

È il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- **1.** I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) Se riferiti ad un'ora, i valori della Tabella C allegata al presente Regolamento, aumentati di 10
 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) Se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla Tabella C allegata al presente Regolamento. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
- 2. Per l'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i Piani di Risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
- **3.** I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

5.5 Valore di Qualità

È il valore di rumore da conseguire nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

TABELLA C: VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – LEQ IN DB(A)			
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno: dalle ore 6:00 alle ore 22:00	Notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

- CAPO II -ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Art. 6 PIANI AZIENDALI E RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 10 della L.R. n. 13/2001, apposito Piano di Risanamento Acustico (P.d.R.A.), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. L'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione del P.d.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del P.d.R.A. il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. competente e per gli aspetti igienico sanitari dell'A.T.S..

Art. 7 NUOVI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le domande per il rilascio di permessi di costruire, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio contengono una documentazione di previsione di impatto acustico (ai sensi della Legge 447/95, art.8, comma 4, e art. 5, comma 1, della L.R. n. 13/2001) redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n. 7/8313 del 08/03/2002, art.4). Il Comune acquisisce il parere dell'A.R.P.A. sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 8 ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per attività quali centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi ed infrastrutture stradali le domande per il rilascio di permessi di costruire, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio contengono una documentazione di previsione di impatto acustico (ai sensi della legge 447/95, art.8, comma 4, e art. 5, comma 1, della L.R. n. 13/2001) redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n. 7/8313 del 08/03/2002, art.5). Il

Comune acquisisce il parere dell'A.R.P.A. sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 9 OPERE SOGGETTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Per ciò che concerne scuole, asili nido, case di cura, parchi pubblici, insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, su richiesta del Comune, predispongono (ai sensi della Legge 447/95, art.8, comma 3, e art. 5, comma 2, della L.R. n. 13/2001) una documentazione di valutazione previsionale di clima acustico redatta secondo le modalità e i criteri tecnici definiti con provvedimento della Giunta Reg. (Delibera n. 7/8313 del 08/03/2002, art. 6). Il Comune acquisisce il parere dell'A.R.P.A. sulla documentazione di previsione d'impatto presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Art. 10 <u>REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE</u> INTERNE

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche sono corredati (ai sensi della L.R. n. 13/2001, art.7, comma 1) da apposita relazione tecnica che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dai Regolamenti Comunali.

Le richieste di permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti sono accompagnate (ai sensi della L.R. n. 13/2001, art.7, comma 3) da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 11 INFRASTRUTTURE STRADALI

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a valutazione di impatto ambientale comporta automaticamente, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione acustica.

Art. 12 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di valutazione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13 Luglio 1999 i seguenti soggetti:

- <u>I titolari dei progetti</u>: per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art.8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - Discoteche:
 - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/95.
- <u>I richiedenti</u>: il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 Novembre 1998, n. 79 "Norme per l'Applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale". Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al paragrafo precedente, sia prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla Segnalazione stessa, od a diverso atto equivalente. La documentazione di Impatto Acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di immissione definiti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, ai sensi dell'articolo3, comma 1, lett. a), L. 447/95, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico o dell'autocertificazione sottoscritta dal tecnico competente.

- CAPO III -ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 13 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento.

Art. 14 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in posizioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali per esempio gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 15 ORARI PER ATTIVITÀ RUMOROSE

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle 7:00 alle ore 20:00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura, ospedali, etc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'articolo 23. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 16 LIMITI MASSIMI PER ATTIVITÀ RUMOROSE

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più

disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno di 30 minuti.

Art. 17 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acqua potabile, ripristino sistemi viari, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

Art. 18 SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto, oltre a quelle già definite all'art. 13 del presente Regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (esempio: piano-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

Art. 19 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla Valutazione di Impatto Acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, sentito il parere dell'A.T.S., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Art. 20 ORARI PER SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 21 LIMITI MASSIMI PER SPETTACOLI DI CARATTERE TEMPORANEO

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 22 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orari indicati agli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il Legale Rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orari indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dell'A.T.S., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Art. 23 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il Legale Rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa attività e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

- CAPO IV -ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 24 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 25 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 26 ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

- CAPO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della L. 447/95 e dall'art. 17 della L.R. n. 13/2021. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimento legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 28 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di cui al D.P.C.M. 14 Novembre 1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione dell'Avviso di Approvazione Definitiva sul B.U.R.L., atto mediante il quale il Regolamento assume efficacia.